



COMUNE DI TORRITA DI SIENA

◆◆◆  
Provincia di Siena

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
I.R.P.E.F.

Approvato con D.C.C. n. 9 del 31/03/2008

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 Legge 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni e per ultimo integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Torrita di Siena ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Torrita di Siena, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

## **Art. 5**

### **Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 **nella misura di 0,8 punti percentuali**.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con modifica del presente regolamento, con deliberazione da parte dell'organo competente, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

#### **Art. 7**

##### **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il **1° gennaio 2008**.